

Lotto 1 - Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

**COMUNE DI CASTROVILLARI**  
Piazza Municipio  
87012 Castrovilliari (CS)  
C.F.: 83000330783

Polizza di Assicurazione:

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI  
E PRESTATORI D'OPERA**

Decorrenza ore 24,00 del  
30/12/2016

Scadenza ore 24,00 del  
30/06/2018

Rateazione: Semestrale

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	l'Ente che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione;
Società:	l'Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	l'Intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Premio:	la somma dovuta da Contraente alla Società;
Rischio:	la probabilità che si verifichi un sinistro;
Massimale:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di proprietà;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Risarcimento/Indennizzo:	la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Retribuzioni:	la somma dei sotto indicati punti 1), 2) e 3): <ol style="list-style-type: none"><li>1) Le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, "lavoratori interinali" ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;</li><li>2) Gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;</li><li>3) Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la contraente:<ol style="list-style-type: none"><li>a) In qualità di Lavoratori in regime di LSU (Lavoratori socialmente utili)</li></ol></li></ol>

b) Ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998  
“Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

Scoperto: la percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato;

Franchigia: la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato;

Committente: colui che cede a terzi (appaltatori) i lavori;

Appaltatore/Subappaltatore: colui al quale sono stati ceduti dal committente o dall'appaltatore parte o la totalità dei lavori.

---

*Spazio lasciato intenzionalmente in bianco, fino alla fine della presente pagina*

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### ***Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio***

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art 1892, 1893 e 1894C.C.).

Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza della data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

### ***Art.2 - Atre assicurazioni***

Si de atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto della presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia della presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Gli scoperti e/o franchigie previsti della presente polizza si intendono non cumulabili con quelle previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.

L'Assicurato a comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

### ***Art.3 - Durata dell'assicurazione***

Il contratto, con rateo iniziale e rateazione semestrale, ha la durata di anni 1 e mesi 6, dalle ore 24,00 30/12/2016 alle ore 24,00 30/06/2018 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di rinnovare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

E' facoltà dell'Ente Contraente, entro la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio aggiuntivo, calcolato in 6/12 mi del premio annuale in corso, verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga.

La Società conviene altresì che, in caso di contratto pluriennale, è facoltà della Contraente disdettare l'assicurazione ad ogni ricorrenza annuale, mediante avviso da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza.

#### ***Art.4 - Pagamento dei premio***

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia, cui è assegnata la polizza oppure alla Società, anche per il tramite del Broker

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

#### ***Art. 5 - Modificazioni dell'assicurazione***

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

#### ***Art. 6 - Aggravamento del rischio***

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.) salvo quanto previsto dal secondo comma dell'Art. 1.

### ***Art. 7 - Diminuzione del rischio***

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### ***Art.8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.***

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società, entro 30 giorni da quando l'Ente Contraente ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Relativamente ai sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro il Contraente è tenuto ad inviare avviso scritto solo ed esclusivamente relativamente ai sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento o abbia avuto notizia dell'avvio di una inchiesta giudiziaria a norma di legge.

In caso di inadempimento di tali obblighi si applica l'art. 1915 C.C.

### ***Art.9 - Recesso In caso di sinistro***

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata.

In tale caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

### ***Art.10 - Interpretazione del contratto***

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'Assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi inerenti la presente polizza, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### ***Art.11 - Forma delle comunicazioni***

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telefax, o telegramma indirizzati all'Agenzia cui è assegnata la polizza ovvero alla Società.

### ***Art.12 - Foro Competente***

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente.

### ***Art.13 - Imposte e tasse***

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti della legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato, anche se il loro pagamento sia stato anticipato della Società.

#### ***Art.14 - Rinvio alle norme di Legge***

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

#### ***Art.15 - Regolazione del premio***

Il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

A tale scopo, entro 90 giorni della fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni. Le differenze attive del premio, risultanti dal conteggio, devono essere saldate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire della prima scadenza annua successive alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

#### ***Art.16 - Gestione delle vertenze - Spese legali***

La Società assume a proprio carico fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

#### ***Art.17 - Relazione sui sinistri***

La Società s'impegna a fornire semestralmente al Contraente, e/o tramite il Broker, i dati afferenti l'andamento del rischio:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri Senza Seguito e/o Respinti.

#### ***Art.18 - Coassicurazione e Delega***

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

#### ***Art.19 - Clausola intermediario***

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto al Broker: PBAI S.r.l. – Gestioni Assicurative e Sinistri.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. E' pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'Incarico al Broker.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker e affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
- In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

Capitolato Speciale per l'assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA.  
Comune di Castrovilliari

- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Alto stesso modo il Broker provvederà nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri a lui pervenute.

---

*Spazio lasciato intenzionalmente in bianco, fino alla fine della presente pagina*

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

### *Art.20 - Oggetto dell'assicurazione*

A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga - nei limiti dei massimali pattuiti — a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo, o doloso, di persone del cui operato debba rispondere.

B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23.02.2000, n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000 nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 cagionati - ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1., ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000 nonché agli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge - per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da errore od omissione o da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti.

L'assicurazione RCO si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove, tirocini, stage ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli Infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali con l'esclusione della asbestosi e della silicosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice ed amianto.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo la data di stipula della presente polizza ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

La presente estensione alle malattie professionali si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.

La garanzia relativa alla estensione alle malattie professionali non vale per le malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Tanto l'assicurazione RCT quanto quella RCO valgono anche per l'azione di rivalsa esperita dall'INPS o Enti simili ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

#### ***Art.21 - Massimali assicurati***

La Società, nei limiti previsti dalle condizioni tutte del presente contratto, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	€ 1.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di: € 1.500.000,00 per danni a persone € 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	€ 1.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 500.000,00 per persona

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Nel caso di sinistro che interessa contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ai massimali sopra indicati.

#### ***Art.22 - Operatività delle garanzie - Precisazioni (che integrano le «Norme che regolano l'assicurazione» quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sotto indicati).***

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo di beni mobili, immobili e loro pertinenze, strutture (comprese tensostrutture e/o strutture mobili), macchinari, attrezzature, impianti, condutture, ruderi, manufatti ed in genere tutto quanto sia destinato svolgimento delle attività dell'Assicurato descritte in polizza od a ciò in qualsiasi modo riconducibile. La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia eseguiti direttamente dall'Assicurato, nonché i danni prodotti da rigurgiti di fogne e/o spargimento di acqua. Relativamente ai danni prodotti da rigurgiti di fogne e/o spargimento di acqua, la presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro prevista in Polizza.
2. Proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, di reti fognarie, compresi i danni da occlusione e/o rigurgito. La garanzia comprende i danni causati da erogazione di acqua alterata. La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in polizza.
3. Esercizio di farmacie comunali, subordinato al possesso da parte dei dipendenti dell'Assicurato addetti alla farmacia dei requisiti richiesti della legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta, compresi i danni, esclusi quelli da difetto originario del prodotto, cagionati da prodotti e specialità smerciati. Per prodotti galenici e non, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto originario dei prodotti stessi. La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.
4. Esercizio di asili, scuole di qualsiasi ordine e grado, corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), istituti per l'educazione musicale, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, colonie estive, invernali ed elioterapiche, attività di ricerca in genere anche geologica, ecologica e botanica, centri culturali, biblioteche (anche se costituite in istituto), musei, cinematografi, teatri, auditori, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, macelli pubblici, mercati, canili (compreso il servizio di accalappiacani), locali per servizi igienici e bagni pubblici, giardini zoologici e simili, cimiteri, ambulatori e servizi sanitari in genere, attività sportive e ricreative anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.
5. Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio dei cittadini/assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compreso il servizio di continuità assistenziale, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o ai collaboratori stessi.
6. Esercizio e/o gestione di mense e spacci, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto. La presente estensione si intende prestata

nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

7. organizzazione, o concessione di patrocinio, di:
  - gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni culturali, ricreative, politiche, religiose, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'articolo 3 della Legge 24.12.1969, n. 990 e s.m.i.).
  - Mostre, fiere, convegni, congressi, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, esposizioni, attività promozionali e simili (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand e tensostrutture) anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi, presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.
8. Gestione dei servizi socio-assistenziali/educativi e per le opere di assistentato con riferimento all'affidamento o all'assistenza di minori - compresa l'attività di tutele esercitata ai sensi di legge - e di persone portatrici di handicap per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile incombente al Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all'Assicurato/Contraente, pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto affidamento. Inoltre i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale e, per le persone portatrici di handicap, tale estensione vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche.
9. Responsabilità Civile personale degli Amministratori del Contraente, del Legale Rappresentante nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'art. 20 lettera B) per danni provocati a terzi e/o dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni.
10. Responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di "Datore di Lavoro", "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (ivi compresa la responsabilità in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto Nazionale per L'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da persone che pur non essendo dipendenti del Contraente, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale di tali soggetti per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati alla lettera B dell'art. 20) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

12. Premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T./R.C.O. si estendono ai seguenti soggetti:

- ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro Interinale);
- al personale trasferito ed al personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti locali (collocati in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti), nelle forme previste dalla normativa vigente.

Tali soggetti sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l'assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art 2049 Cod. Civ. e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ..

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale di tali soggetti per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'Art. 20 lettera B) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

#### ***Art.23 - Validità territoriale***

L'assicurazione è valida per i danni verificatisi in tutto il mondo. Relativamente ai territori di USA e Canada l'assicurazione R.C.T. si intende limitata ai soli viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni.

#### ***Art.24 — Persone considerate "Terzi"***

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. (Art. 20 lettera A), sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione R.C.O. (Art. 20 lettera B).

I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà. Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

1. il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Comunale, li Direttore Generale;
2. il personale dipendente non soggetto all'I.N.A.I.L.;
3. gli appartenenti ad altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
4. gli Amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato o nelle quali l'assicurato partecipa;
5. i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
6. i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrice dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
7. Il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;

8. le persone non dipendenti dell'Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie ed occasionali) per conto dell'Assicurato.

#### ***Art.25 - Esclusioni***

L'assicurazione non comprende i danni:

1. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
2. imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dalla L. 990 del 1969 e s.m.i.;
3. da furto;
4. cagionati da opere o installazioni in genere;
5. dì qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamenti dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
6. cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori;
7. derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;
8. da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
9. derivanti dalle attività esercitate dalle Aziende Municipalizzate, dalle Aziende Speciali e dai Consorzi Intercomunali;
10. derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario;
11. conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
12. derivanti da campi elettromagnetici;
13. derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti;
14. gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
15. derivanti da attività medica e responsabilità civile personale medico (collaboratori e/o dipendenti dell'Ente);
16. a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi.

#### ***Art.26 - Rinuncia alla Rivalsa***

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e nei confronti delle persone di cui l'Ente Contraente si avvale per lo svolgimento dell'attività.

#### ***Art.27 - Franchigia frontale RCT/O***

L'assicurazione entra in vigore dopo i primi Euro 10.000,00 per sinistro, importo che resta a totale carico dell'Assicurato quale "Self Insurance Retention" (S.I.R.) per ciascun sinistro.

Si conviene pertanto che:

1. Per i danni il cui ammontare rientri nella "S.I.R." medesima, le operazioni e spese di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell'Assicurato;
2. Per i danni il cui ammontare superi la S.I.R., ma non il massimale di polizza, la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro.

In ogni caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la "S.I.R." e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla "S.I.R." resterà a totale carico dell'Assicurato.

***Art.28 – Condizioni standard – Sottolimiti di risarcimento, Franchigie e Scoperti***

Condizioni Standard	Sottolimite per sinistro/anno	Scoperto / S.I.R. per sinistro
Art. 20 lett. B) – Malattie professionali	€ 500.000,00	€ 10.000,00
Art. 22 n. 1 – spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Art. 22 n. 2 – acquedotti – reti fognarie	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Art. 22 n. 3 – esercizio farmacie comunali	€ 100.000,00	Scoperto del 10% col minimo di € 10.000,00
Art. 22 n. 6 – esercizio mense e spacci	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Art. 28 lett. a) Danni da inquinamento accidentale	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Art. 28 lett. b) Danni da sospensione o interruzione attività	€ 100.000,00	Scoperto del 10% col minimo di € 10.000,00
Art. 28 lett. c) Danni a cose in consegna/custodia	€ 50.000,00	€ 10.000,00
Art. 28 lett. d) Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Art. 28 lett. e) Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Art. 28 lett. f) Danni da bagnamento e spargimento acqua (senza rotture di condutture e/o tubazioni)	€ 50.000,00	€ 10.000,00
Art. 28 lett. g) Danni a cose trovantesi nell'ambito di esecuzioni dei lavori	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Art. 28 lett. h) Danni a cose consegnate ex art. 1783,1784 e 1785 bis cc	€ 50.000,00	€ 10.000,00
Art. 28 lett. i) Danni da furto (impalcature e ponteggi)	€ 50.000,00	€ 10.000,00
Art. 28 lett. k) Danni a cose di terzi sollevate e/o trainate	€ 50.000,00	€ 10.000,00
Art. 28 lett. m) Danni ai veicoli	€ 50.000,00	€ 10.000,00
Art. 28 lett. o) Animali randagi	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Art. 28 lett. q) Danni da incendio	€ 300.000,00	€ 10.000,00

**CONDIZIONI PARTICOLARI**  
(*sempre valide ed operanti*)

**Art. 29 - Condizioni Particolari.**

**A) Danni da Inquinamento Accidentale**

A parziale deroga del punto 5 dell'art. 25, la garanzia comprende i danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque nature, se provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi e condutture.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

**B) Danni da Sospensione o interruzione di Attività**

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività Industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

**C) Danni a cose in consegna e custodia**

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose in consegna custodia o detenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

**D) Danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei**

L'assicurazione comprende i danni a condutture e impianti sotterranei in genere.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

**E) Danni da cedimento, franamento e assestamento del terreno**

L'assicurazione comprende i danni dovuti a assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

**F) Danni da bagnamento e spargimento di acqua**

L'assicurazione comprende i danni da bagnamento e spargimento di acqua senza rottura di tubazioni e/o condutture.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

**G) Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori**

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse.

Restano esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

**H) Danni a Cose consegnate ex. Art. 1783, 1784 e 1785 Bis. CC**

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla responsabilità civile di cui agli artt. 1783 - 1784 -1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316, - 1786 C.C., con l'esclusione dei danni da incendio.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

**I) Danni da furto**

A parziale deroga dell'art. 25 punto 3, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

**J) RC Committente**

A parziale deroga del punto 2 dell'art. 25, la garanzia comprende la responsabilità Civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente, ai sensi dell'articolo 2049 CC, di incarichi, lavori o prestazioni in genere e servizi eseguiti da terzi. Si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

**K) Danni a cose di Terzi sollevate e/o trainate**

L'assicurazione comprende i danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate, trainate, causati sia da fatto del Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia a seguito di guasti accidentali ai mezzi all'uopo impiegati.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

**L) Danni a mezzi sotto carico e scarico**

L'assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto canto e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate dall'Assicurato sui mezzi stessi.

**M) Danni ai veicoli**

L'assicurazione comprende i danni subiti ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionati nell'ambito di luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative del Contraente. La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

**N) Mancato o insufficiente servizio di vigilanza**

L'assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi; per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere e lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.

**O) Danni cagionati da animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza, nell'ambito del proprio territorio di animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado. Limitatamente a tale rischio si conviene che sono esclusi i danni da contagio.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

**P) Prove ed esami per l'assunzione di personale**

Premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

**Q) Danni da incendio**

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

---

IL CONTRAENTE

---

LA SOCIETA'

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

Capitolato Speciale per l'assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA.  
Comune di Castrovilliari

- Art. 3 Durata dell'assicurazione;
- Art. 4 Pagamento ed effetto dell'assicurazione;
- Art. 8 Obblighi In caso di sinistri;
- Art. 9 Recesso in caso di sinistro;
- Art. 15 Regolazione del premio;
- Art. 16 Gestione delle vertenze di danno - spese legali;
- Art. 25 Esclusioni;
- Art. 27 Franchigia frontale;
- Art. 28 Condizioni standard – sottolimiti di risarcimento – franchigie e scoperti.

**IL CONTRAENTE**

---

Il Contraente dichiara di aver preso visione della nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare IVASS n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518/D dei 21/11/2003.

**IL CONTRAENTE**

---